

CAMB/2015/8 del 14 aprile 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore Montagna 2000 S.p.a. del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.

L'assessore
F.to Alberto Bellini

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(F.to Ing. Vito Belladonna)

parere di regolarità contabile
Il Direttore
(F.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2015/8

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 14 del mese di aprile alle ore 16,00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/2422 del 10 aprile 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Forlì Alberto Bellini in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Bellini dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore Montagna 2000 S.p.a. per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico;.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

premesso che:

- nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all'AEEG e pertanto fino al 31.12.2011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate, prima in applicazione del DM 1 agosto 1996 e successivamente in applicazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR);
- il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica posteriore all'1 dicembre 2007, prevedendo l'attività di revisione tariffaria e la conseguente determinazione del rispettivo conguaglio al termine di un periodo di regolazione quinquennale;
- il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;
- che, le tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012 sono state rideterminate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con D.AEEG n.585/2012 e D.AEEG n.643/2013, senza tenere conto delle partite di conguaglio relative ai periodi di regolazione precedenti al 2012, salvo quanto previsto all'art.34 dell'Allegato A della Delibera 585/2012 ;
- in applicazione del summenzionato art 34 dell'Allegato A della D.AEEG n.585/2012 nella determinazione delle componenti di costo eligibili ai fini tariffari, si è tenuto conto, alla voce "altre componenti di costo", solo dei saldi conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro il mese di aprile 2012, e si è rinviato a successiva istruttoria il calcolo delle partite pregresse relative al periodo di regolazione precedente qualora non approvate entro la summenzionata scadenza;
- ai sensi dell'art. 31.1 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI 643/2013 gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità.
- l'art.29.2 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 stabilisce che i conguagli determinati dagli Enti d'Ambito relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT e già deliberati al 31 dicembre 2011 e altri soggetti competenti, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate agli artt. 31 e 32;
- gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 individuano, rispettivamente, le regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità minime di rateizzazione dei conguagli all'utenza;

Considerato che:

- in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi bacini tariffari,

- ATERSIR ha ritenuto essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di conguaglio ed a tale scopo ha adottato la delibera CAMB59/2014 “**Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all’utenza**” con cui ha pertanto definito:
 - a. i criteri per lo svolgimento dell’attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
 - b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell’Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
 - c. l’elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all’Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell’arco di tempo concordato col medesimo;
- nella provincia di Parma, sui territori dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari e Varsi opera, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto delle convenzioni di regolazione stipulate con l’ex Autorità d’Ambito territorialmente competente, la società Montagna 2000 S.p.a.;
- l’ex Autorità d’Ambito di Parma ha determinato le tariffe del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 in applicazione del MTR a decorrere dall’annualità 2008 e per il periodo di regolazione 2008-2012;
- ad oggi il piano tariffario approvato dall’ex Autorità d’Ambito di Parma per il gestore Montagna 2000 non è stato oggetto di revisione tariffaria per il periodo 2008-2011 considerando che per il periodo 2012-2014 valgono le seguenti considerazioni:
 - il periodo 2012-2014 è stato oggetto di riapprovazione tariffaria ai sensi della D.AEEG n.585/2012 – per le annualità 2012 e 2013 – ed ai sensi della D.AEEG n.643/2013 per l’annualità 2014;
 - le tariffe approvate per l’annualità 2012 ai sensi della D.AEEG n.585/2012 sono state oggetto di revisione tariffaria ai sensi della D.AEEG n.643/2014;
 - le tariffe approvate per l’annualità 2013 ai sensi della D.AEEG n.585/2012 saranno oggetto di revisione tariffaria ai sensi della D.AEEG n.643/2014 nel corso del corrente anno;
 - le tariffe approvate per l’annualità 2014 ai sensi della D.AEEG n.643/2013 saranno oggetto di revisione tariffaria in sede di approvazione delle tariffe 2016-2017;
- si rende pertanto necessario procedere all’attività di revisione tariffaria e di determinazione dei conguagli al gestore del servizio idrico integrato Montagna 2000 S.p.A., per il periodo 2008-2011, antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, in considerazione del fatto che, come già sopra evidenziato, i conguagli derivanti dalle procedure di revisione tariffaria dei periodi di regolazione precedenti al 2012 non hanno trovato fino ad ora alcuno spazio per il riconoscimento in tariffa;

valutata l'istruttoria predisposta dalla struttura tecnica dell'Agenzia, in applicazione dei criteri approvati con la delibera CAMB n.59/2014;

ritenuto di approvare gli esiti della suddetta istruttoria tecnica che si esplica, con riferimento ai territorio gestiti da Montagna 2000 nell'ambito della provincia di Parma, negli elaborati di seguito elencati:

- Allegato A: tabella riepilogativa degli importi di conguaglio annuali, derivanti dalla revisione tariffaria;
- Allegato B: tabella di sintesi per l'individuazione del valore complessivo del conguaglio attualizzato al 2014, che nel caso di Montagna 2000 risulta pari a zero;

dato atto che, con comunicazione del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito web dell'AEEGSI, è stato specificamente richiesto ai gestori di indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, con riferimento al gestore Montagna 2000, per le ragioni in premessa indicate, i seguenti Allegati tecnici parti integranti e sostanziali della presente delibera:
 - a. Allegato A: tabella riepilogativa degli importi di conguaglio annuali, derivanti dalla revisione tariffaria;
 - b. Allegato B: tabella di sintesi per l'individuazione del valore complessivo del conguaglio attualizzato al 2014, che nel caso di Montagna 2000 risulta pari a zero;
- 2) di prendere atto pertanto che l'esito dell'istruttoria di revisione tariffaria per la valutazione delle partire pregresse del gestore Montagna 2000 non determina la necessità di applicare agli utenti del Servizio Idrico Integrato alcun conguaglio tariffario relativamente al periodo di regolazione 2008 – 2011;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

MONTAGNA 2000 REVISIONE TARIFFARIA PERIODO 2008 - 2011

ALLEGATO A - tabella riepilogativa degli importi di conguaglio annuali derivanti dalla revisione tariffaria

Voci di costo/ricavo [€]	2008	2009	2010	2011
RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI	-108.642	-52.554	237.264	226.159
Delta Costi operativi per costi esogeni (consuntivo-progetto)	-21.114	-56.994	-30.200	-11.033
Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto)	0	0	0	0
Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto)	52.624	3.282	-56.217	-97.828
Delta Remunerazione (consuntivo-progetto) (**)	-20.012	-53.276	-142.895	-127.254
Restituzione tariffa in Comune di Bardi				25.229
mancato ricavo per quota utilizzata a copertura delle perdite	74.575	36.804	49.628	52.382
mancato ricavo per quota utilizzata a copertura delle tariffe sociali	0	0	22.172	22.032
penali contrattuali per mancati investimenti	0	0	0	-20.586
TOTALE REVISIONE	-22.569	-122.739	79.751	69.102

ALLEGATO B - tabella di sintesi per l'individuazione del valore complessivo del conguaglio attualizzato al 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tasso di attualizzazione	0,015	0,015	0,015	0,021	0,031	0,021

Anno conguaglio	Importi conguagli da attualizzare [€]								
2.008	- 22.569	- 22.908	- 23.252	- 23.600	- 24.094	- 24.840	- 25.362		
2.009	- 122.739		- 124.580	- 126.449	- 129.095	- 133.092	- 135.887		
2.010	79.751			80.948	82.642	85.200	86.990		
2.011	69.102				70.548	72.732	74.260		
	3.545	- 22.908	- 147.832	- 69.102	0	0	0		

Conguaglio totale attualizzato al 2014	0
---	----------

Approvato e sottoscritto

L'assessore
F.to Alberto Bellini

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 18 maggio 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna